

**LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 24 GIUGNO N. 90/2014
NEL PROCESSO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI**

Dott.ssa Roberta Blando

*Praticante Avvocato Laureata
in Giurisprudenza presso l'Università
di Roma Tor Vergata.*

Il decreto-legge n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 giugno e recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", giunge a seguito di una accesa campagna mediatica che ha posto al centro dell'agenda politica una profonda riorganizzazione del settore pubblico, finalizzata al recupero di competitività del Paese. L'obiettivo più volte dichiarato della riforma è infatti quello di aumentare la competitività dell'Italia in ambito internazionale, al fine di attirare investitori stranieri. Al fine di perseguire tale risultato, il testo predisposto dall'Esecutivo prevede una serie di misure urgenti volte, da un lato, a potenziare l'efficienza e la semplificazione della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, ad incentivare la correttezza e la trasparenza delle procedure nei lavori pubblici. Il d.l. n. 90/2014 detta inoltre una serie di misure dedicate specificamente al processo amministrativo, al fine di favorirne un ulteriore snellimento, anche allo scopo di assicurare la ragionevole durata dei processi¹.

Senza entrare in questa sede nel merito delle scelte operate dal Governo, e senza avere ovviamente alcuna pretesa di esaustività, lo scopo di queste riflessioni è evidenziare le significative novità introdotte dalla riforma con riferimento al sistema di Giustizia Amministrativa, focalizzando l'attenzione soprattutto sulle disposizioni concernenti il rito degli appalti pubblici.

Le prescrizioni processuali più significative introdotte dal decreto, investono, infatti, il rito speciale per le controversie in materia di contratti pubblici, già oggetto di

¹ In particolare, il testo del d.l. n. 90/2014 si compone di 54 articoli, suddivisi in quattro titoli. Il Titolo I è dedicato alle "*misure urgenti per l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione*", il secondo prevede "*interventi urgenti di semplificazione*", il Titolo III prescrive "*misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici*", e il Titolo IV, infine, si preoccupa di favorire "*lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico*".

particolare attenzione legislativa a partire dalla riforma operata con la l. n. 205/2000, e soggetto ad una speciale disciplina contenuta negli artt. 120 ss. del c.p.a.².

Le misure predisposte dal c.d. decreto prevedono tra i loro obiettivi la necessità di *“garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento Expo 2015”*. Per perseguire tale risultato, il Governo ha ritenuto di intervenire, oltre che sul piano sostanziale mediante l’introduzione di rilevanti disposizioni che mirano a semplificare gli oneri formali relativi alle procedure di affidamento di commesse pubbliche³, anche sul piano processuale, mediante l’introduzione di *“Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici”*. Tali misure, contenute all’art. 40 del decreto dell’Esecutivo, riformulano incisivamente l’art. 120 c.p.a., il quale disciplina, appunto, i giudizi concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

La prima modifica introdotta dal citato art. 40, attiene ai termini previsti per la fissazione dell’udienza di merito, relativamente ai quali la novella opera un’ulteriore riduzione rispetto a quanto dettato dal codice del processo amministrativo. In particolare, l’art. 40, co. 1, lett. a, sostituisce il comma 6 dell’art. 120 c.p.a. nei seguenti termini: *“Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni”*.

La novità di più immediata evidenza è rappresentata senza dubbio dalla prescrizione che impone di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata, ovvero nella forma di cui all’art. 74 c.p.a. Tale norma, come è noto, consente al giudice di definire la questione sottoposta alla sua attenzione attraverso l’adozione di una

² Sulle linee essenziali della disciplina cfr. F. Matteucci, *Il processo amministrativo accelerato: il rito abbreviato comune a particolari materie e il giudizio sulle procedure contrattuali negli artt. 119 e 120 c.p.a.*, in Sandulli M. A. (a cura di) *Il nuovo processo amministrativo*, Milano, 2013.

³ Il riferimento è all’art. 39 del decreto in questione, il quale modifica gli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, valorizzando il potere di “soccorso istruttorio” della stazione appaltante. Sul tema si veda R. De Nictolis, *Le novità dell’estate 2014 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, in www.federalismi.it

decisione semplificata, nelle ipotesi in cui “*ravvisi la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso*”, stabilendo che “*la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento in punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme*”. L’art. 74 c.p.c. riconduce, in sostanza, la ‘semplificazione’ della motivazione del provvedimento al fatto che si tratti di una soluzione di immediata evidenza, rispetto alla quale un’ampia motivazione deve ritenersi ‘superflua’⁴. In questa prospettiva, deve senz’altro ritenersi ingiusta la scelta operata dal Governo di ‘costringere’ ad una decisione in forma semplificata questioni complesse, come quelle sull’affidamento delle commesse pubbliche, le quali richiedono invero una più ponderata decisione, anche in considerazione della delicatezza degli interessi in gioco. Tale soluzione è idonea frustrare le esigenze di effettività della tutela in materia di appalti pubblici, nonché di svolgere la funzione di indirizzo e di conformazione dell’attività amministrativa propria dei provvedimenti del Giudice Amministrativo, non essendo possibile, per la P.A. chiamata ad una riedizione del potere a seguito dell’annullamento dell’atto, ricavare utili indicazioni da una sentenza la cui motivazione sia estremamente sintetica⁵. Devono, inoltre, ritenersi fondati i dubbi sollevati da chi ritiene che la scelta di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata, lungi dal consentire una maggiore celerità del processo amministrativo, comporti in realtà il rischio di ottenere un incremento del contenzioso, in quanto indurrebbe il soccombente, insoddisfatto da una scarsa motivazione sulle ragioni che hanno condotto al rigetto delle proprie richieste, a promuovere ulteriori gradi di giudizio⁶.

Gli stessi timori possono nutrirsi con riferimento alla previsione che impone l’assunzione di tale ‘decisione semplificata’ “*ad un’udienza fissata dal giudice e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente*”. Il nuovo termine per la definizione del giudizio risulta essere

⁴ Sul punto, cfr. *inter alia*, A. Travi, *Lezioni di Giustizia Amministrativa*, Torino, 2014, p. 275; F. G. Scoca, *Giustizia Amministrativa*, Torino, 2013, p. 275.

⁵ R. De. Nictolis, *Le novità dell’estate 2014, op. cit.*, definisce ridondante la scelta operata dal d.l. n. 90/2014 di definire il giudizio nelle forme di cui all’art. 74, atteso che ciò è già stabilito dal co. 10 dell’art 120, c.p.a., il quale afferma che la sentenza è redatta “ordinariamente” in forma semplificata. Il nuovo co. 6, art. 120, c.p.a. sembra invece generalizzare tale forma, senza lasciare un margine di apprezzamento al giudice. Ad avviso dell’A. tale modifica normativa non avrà alcuna conseguenza pratica, posto che a fronte della complessità che caratterizza il contenzioso sugli appalti, e a fronte di scritti difensivi eccessivamente estesi (soprattutto se non si imporrà un limite quantitativo agli scritti di parte), la tecnica di redazione delle sentenze resterà quella ordinaria.

⁶ M. A. Sandulli, *Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla Giustizia Amministrativa. Osservazioni a primissima lettura*, in www.federalismi.it

eccessivamente breve, sol che si consideri che nelle controversie in materia di appalti il termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente è fissato, in virtù del combinato disposto degli artt. 46 e 119 c.p.a., in trenta giorni dal perfezionamento della notifica nei relativi confronti e che i termini per il deposito dei documenti, delle memorie e delle repliche sono rispettivamente di venti, quindici e dieci giorni a ritroso dall'udienza (art. 73 c.p.a. letto in combinato disposto con l'art. 119). Ne discende che le Amministrazioni avranno a disposizione meno di quaranta giorni dal perfezionamento della notifica nei loro confronti per predisporre la documentazione e le difese necessarie, termine evidentemente insufficiente che induce a ritenere che, contrariamente all'obiettivo (più volte dichiarato delle riforme) di evitare che un uso improprio dei ricorsi giurisdizionali possa ostacolare il percorso verso l'affidamento delle commesse pubbliche, un'eccessiva accelerazione delle decisioni di merito potrà in realtà comportare un'ulteriore rallentamento dell'azione amministrativa, posto che l'eccessiva compressione dei termini, riducendo la possibilità di difesa dell'Amministrazione resistente, finirà per favorire i ricorrenti più audaci, portando più facilmente all'annullamento dell'atto impugnato, effetto ben più grave e pregiudizievole in termini di tempo rispetto alla temporanea sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato⁷.

La riduzione del termine per la definizione del giudizio compromette altresì la piena cognizione che i giudici devono sempre avere della controversia, soprattutto in una materia complessa e delicata come quella dei contratti pubblici, interferendo conseguentemente sulle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale⁸.

L'espressa previsione da parte dello stesso art. 40, d.l. n. 90/2014 del rinvio ad una successiva udienza, da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, dimostra peraltro la concreta difficoltà di rispettare i termini (di complessivi sessanta giorni) indicati dal primo periodo del novellato art. 120, co. 6,

⁷ M. A. Sandulli, *Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla Giustizia Amministrativa.*, op. ult. cit.

⁸ R. De Nictolis, *Le novità dell'estate 2014*, op. cit., sottolinea come la fissazione di un termine certo per la celebrazione dell'udienza di merito, rappresenti un sostanziale ritorno al passato. Tale soluzione venne infatti introdotta all'art. 245 del codice degli appalti dal d.lgs. n.53/2010, con la sola differenza che il termine allora previsto per la decisione di merito era (più realisticamente) di sessanta giorni. Nello stesso anno tale disciplina venne volutamente superata dal codice del processo amministrativo, con la previsione più generica della fissazione della udienza immediatamente e con priorità assoluta, in modo da garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei carichi. L'A. sottolinea come il termine di trenta giorni enunciato oggi dal d.l. n. 90/2014 rischia di essere un mero slogan pubblicitario da televendita "processo sugli appalti in trenta giorni", che non tiene conto di quello che accade normalmente nella prassi del contenzioso appalti e che, pertanto, non avrà alcuna applicazione concreta.

c.p.a. Non vi è dubbio, inoltre, che il termine di trenta giorni previsto per la celebrazione della seconda udienza risulta inadeguato a garantire le esigenze istruttorie, di integrazione del contraddittorio o difensive che giustificano il rinvio, dando peraltro luogo ad un evidente disparità di trattamento tra i controinteressati inizialmente intimati e quelli chiamati in causa a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

La seconda modifica operata dall'art. 40 d.l. n. 90/2014 è visibilmente ispirata da un intento deflattivo del contenzioso cautelare nei giudizi in materia di appalti pubblici. In particolare, il co. 1, lett. b del suddetto articolo introduce all'art. 120 c.p.a. il co. 8-*bis*, il quale subordina l'efficacia delle misure cautelari eventualmente concesse alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, esclusa solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni di cui il collegio dovrà render conto nella relativa ordinanza. La disposizione in esame introduce, in sostanza, un'ipotesi obbligatoria di cauzione che crea seri problemi di coordinamento, non solo con quanto previsto in via generale dall'art. 55, c.p.a., ma, soprattutto, con la funzione generalmente riconosciuta alla cauzione nel giudizio cautelare amministrativo. L'art. 55, co. 2, c.p.a., subordina, infatti, la concessione (o il diniego) della misura cautelare al rilascio di una cauzione, nelle sole ipotesi in cui "*dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili*". In tal modo, la prestazione della cauzione assolve la funzione di garantire il futuro risarcimento dei danni che possono derivare ad una delle parti nelle ipotesi in cui, dalla decisione sulla domanda cautelare, discendano effetti non più ripristinabili⁹. Dal comma 2 dell'art. 55 c.p.a., si desume inoltre il carattere facoltativo e discrezionale del Collegio nella decisione sulla prestazione della cauzione, salvo i casi in cui la "*domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale*", rispetto ai quali la possibilità di disporre la prestazione di una cauzione è radicalmente esclusa.

È evidente come l'obbligatorietà della cauzione introdotta dall'art. 40 d.l. n. 90/2014 in materia di appalti si ponga in insanabile contrasto con la disciplina generale contenuta nel codice del processo amministrativo. In particolare, non si comprende se l'Esecutivo, nel subordinare l'*efficacia* della misura cautelare (e non la concessione o il diniego della stessa) alla prestazione di una cauzione, abbia inteso aggiungere un'ipotesi di cauzione (obbligatoria) ulteriore a quella (facoltativa) già prevista dall'art. 55, c.p.a., che, a differenza di quest'ultima inciderebbe soltanto sull'efficacia della misura interinale senza condizionarne l'adozione, ovvero se, utilizzando impropriamente il termine "efficacia" in luogo di quello "concessione", abbia inteso sostituire, nel rito degli appalti, la disciplina

⁹ Sul tema, cfr. *inter alia*, R. De Nictolis, *Codice del processo amministrativo commentato*, Milano, 2013, p. 875; A. Borghini, *La tutela cautelare*, in *Manuale di diritto processuale amministrativo*, a cura di F. Caringella-M. Protto, Roma, 2012, p. 757.

generale della cauzione predisposta dall'art. 55, c.p.a. Peraltro il comma 8-*bis* introdotto dalla novella, fa gravare l'onere della cauzione solo sul ricorrente, in un'ottica di estrema dissuasione dalla proposizione di istanze cautelari, che desta serie perplessità di ordine comunitario¹⁰. L'indefettibilità della cauzione si pone in contrasto anche con il principio che riconosce il carattere essenziale dello strumento cautelare ai fini della effettività della tutela giurisdizionale¹¹, e con il principio che impone di riconoscere a tutti la tutela giurisdizionale, al di là delle condizioni personali e sociali¹².

Le riferite perplessità sono aggravate dal fatto che il d.l. n. 90/2014 non stabilisce alcun criterio per la determinazione della cauzione, né tantomeno limiti minimi e massimi del relativo importo, con l'inevitabile rischio di gravi disparità di trattamento a seconda del giudice adito.

Le nuove misure di dissuasione dalle richieste cautelari aprono, inoltre, un ulteriore problema di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, il quale rappresenta, come è noto, un indefettibile parametro di valutazione del diritto interno in tale materia. In particolare, l'art. 2, co. 3 della direttiva 2007/66/CE, introducendo il c.d. *standstill* processuale, si preoccupa di impedire che nelle more del giudizio proposto avverso l'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante stipuli il contratto, introducendo un effetto sospensivo sulla stipula destinato a durare fino alla decisione cautelare o di merito¹³. Il d.lgs. n. 163 del 2006 s.m.i., ha recepito tale disposizione all'art. 11, co. 10-*ter*, stabilendo che l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto decorre "*dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante*". Considerato che il nostro ordinamento ha collegando l'operatività dello *standstill* alla richiesta della misura cautelare e non alla mera proposizione del ricorso, le nuove misure di dissuasione dalle richieste cautelari introdotte dal d. l. n. 90/2014, ostacolerebbero di fatto l'operatività del suddetto meccanismo, ponendosi in tal modo in contrasto il dettato

¹⁰ La direttiva 2007/66/CE esige, infatti, che gli Stati Membri garantiscano che l'organo chiamato a decidere possa "*prendere con la massima sollecitudine e con procedure d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice*".

¹¹ Sul principio costituzionale della indefettibilità della tutela cautelare si veda R. De Nictolis, *Codice, op. ult. cit.*, pp. 856 ss.

¹² La Corte Costituzionale ha affermato tale principio sin dalla sentenza n. 67 del 1960 e lo ha costantemente ribadito (cfr., *ex multis*, Corte Cost. n. 21/1961; Id. n. 55/1995; Id. n. 114/2004).

¹³ Sui meccanismi di *standstill* introdotti dal d.lgs. n. 53 del 2010, si veda V. Capuzza, *La disciplina giuridica dalla aggiudicazione alla stipulazione del contratto (artt. 11 e 12 del codice)*, in A. Cancrini-V. Capuzza, *Lezioni di legislazione delle opere pubbliche*, Roma, 2012, pp. 241 ss.

europeo. L'unica possibilità riconosciuta al ricorrente per superare tale difficoltà, sarebbe quella – offerta dalla prospettata interpretazione secondo cui la cauzione prevista dal nuovo comma 8-*bis* dell'art. 120 c.p.a. inciderebbe sulla sola "efficacia" della misura cautelare – di proporre comunque l'istanza cautelare per avvalersi dello *standstill* processuale e per ottenere una prima pronuncia cautelare favorevole, salvo poi rinunciare per sottrarsi al pagamento della cauzione. Tale situazione metterebbe però in serio imbarazzo la stazione appaltante, che, a fronte di una pronuncia di accoglimento dell'istanza cautelare inefficace, si troverebbe "stretta" tra le pressioni alla stipula esercitate dall'aggiudicatario e il fondato timore di un imminente annullamento dell'aggiudicazione, dovuto alla favorevoli valutazioni sulla fondatezza del ricorso operate dal giudice in giudice in sede cautelare¹⁴.

Ulteriori incertezze sorgono dal secondo periodo del nuovo comma 8-*bis* dell'art. 120 c.p.a., il quale stabilisce che le misure cautelari eventualmente concesse "*sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119*", vale a dire la fissazione dell'udienza di merito quando viene concessa la misura cautelare.

Tale disposizione introduce, in maniera del tutto inedita, un limite massimo di efficacia dei provvedimenti cautelari, che dovrebbe peraltro operare nonostante il versamento della cauzione. Non può che guardarsi con sfavore una siffatta soluzione, la quale porta con sé il rischio di lasciare incolpevolmente senza tutela il ricorrente nell'ipotesi in cui il giudice non pervenga all'adozione del provvedimento di merito nei riferiti sessanta giorni. Una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata impone di ritenere che scaduta la prima misura cautelare, la relativa istanza possa essere reiterata¹⁵.

L'ultima modifica introdotta dall'art. 40, d.l. n. 90/2014 investe il comma 9 dell'art.120, c.p.a., prescrivendo che il Tribunale amministrativo regionale deve depositare "*la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni*". Al di là del carattere meramente ordinatorio, la fissazione di un termine per il deposito della decisione rappresenta un'importante novità, posto che l'art. 89 c.p.a. si limita a fissare un termine massimo per la redazione della sentenza (e non per il relativo deposito), finora individuato, in materia di appalti, in ventitre giorni (combinato disposto dell'art. 120 co. 3, dell'art.119 co. 2 e dell'art. 89 co.1, c.p.a.). Ora la nuova disciplina prevede, invece, che nel termine di venti giorni non ci sia solo

¹⁴ M. A. Sandulli, *Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla Giustizia Amministrativa...*, op. cit.

¹⁵ R. De Nictolis, *Le novità dell'estate 2014*, op. cit.

l'adempimento previsto dall'art. 89 co.1 c.p.a. (redazione della sentenza da parte del giudice), ma anche quello dell'art. 89 co.2 c.p.a. (pubblicazione della sentenza a cura del segretario di udienza).

In novellato art. 120, co. 9 c.p.a. consente inoltre di chiedere la pubblicazione del dispositivo nel termine di due giorni, subordinando però tale possibilità ad apposita richiesta di parte. La pubblicazione del dispositivo, che era sinora indefettibile, diventa in tal modo doverosa solo in presenza di un'apposita istanza, in maniera analoga a quanto previsto nei giudizi di appello. Peraltro è stato osservato che la significativa riduzione del termine per la pubblicazione del dispositivo (da sette a due giorni), non tiene adeguatamente conto della complessità che caratterizza le liti sugli appalti, dove non sempre una controversia può essere decisa in due giorni, perlomeno senza andare a scapito di altri contenziosi e senza aumentare il margine di errore¹⁶.

Da questo breve esame delle novità introdotte dal d.l. n. 90/2014 sul rito degli appalti pubblici, emergono, purtroppo, numerose criticità. Come osservato, la scelta operata dall'Esecutivo di comprimere ulteriormente i tempi dei giudizi relativi all'affidamento delle commesse pubbliche, rischia di riflettersi negativamente proprio sugli obiettivi di certezza giuridica, correttezza e trasparenza che muovono la riforma. La complessità che caratterizza la materia e la delicatezza degli interessi coinvolti, non consentono, infatti, di accelerare ulteriormente i tempi del processo. Ciò significa incidere, lo si è visto, in termini significativamente riduttivi sugli strumenti di difesa delle parti, con gravi conseguenze in termini di effettività della tutela giurisdizionale. Non può trascurarsi, poi, il fatto che il regime delle controversie in materia di appalti è strettamente condizionato dall'ordinamento dell'Unione Europea, di conseguenza ogni intervento del legislatore italiano in materia deve necessariamente passare il vaglio della compatibilità comunitaria. Le norme introdotte dalla riforma in tema di temporalizzazione della tutela cautelare e di indefettibilità della cauzione, si pongono, invece, in aperto contrasto con il dettato europeo, senza contare che le misure di dissuasione dalle richieste cautelari introdotte dal decreto, sono suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica, posto che in assenza di soluzioni di tipo precauzionale la tutela del ricorrente resterebbe confinata nelle ipotesi risarcitorie. Deve quindi criticarsi la scelta operata dal Governo di rendere il processo amministrativo più veloce attraverso l'introduzione di condizioni temporali ed economiche eccessivamente gravose. Come da più parti sostenuto, il rito appalti è un rito già sufficientemente celere e le ulteriori misure previste dal d.l. n. 90/2014 difficilmente potranno renderlo più veloce, sia per l'oggettiva complessità della materia, sia perché le risorse umane e organizzative sono rimaste invariate.

¹⁶ R. De Nictolis, *Le novità dell'estate 2014, op. ult. cit.*



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Si auspica che in sede di conversione il Legislatore riconsideri le nuove disposizioni alla luce dei profili sopra evidenziati, al fine di pervenire a soluzioni maggiormente compatibili con il principio di effettività della tutela e realmente in grado di realizzare gli obiettivi di semplificazione che hanno ispirato la riforma.